

PROTOCOLLO D'INTESA  
PER IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI A CONTRASTO  
DELLA VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

**Considerato** che la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e la Legge Regionale 6/2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” delineano i principi generali, i soggetti, le funzioni e le aree del Sistema integrato di interventi e servizi sociali, riconoscendo il ruolo fondamentale dei soggetti del terzo settore nella programmazione, realizzazione ed attivazione degli interventi e servizi sociali;

**Visto** l'art. 5 bis, comma IV, della L. 15/10/13 n. 119 di conversione con modifiche del D.L. 14/08/13 n. 93, che prevede che i centri antiviolenza e le case rifugio operino in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza;

**Visto** l'art. 11 del D. L. 23/2/2009 n. 11, convertito con modifiche dalla L. 23/04/09 n. 38, come modificato dal D.L. 14/08/13 n. 93, convertito con modifiche dalla L. 15/10/13 n. 119, secondo il quale le Forze dell'Ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati di maltrattamenti in famiglia, riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile e pornografia minorile, tratta, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti sessuali e corruzione di minorenni, atti persecutori hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima, nonché, se richiesto dalla stessa, di provvedere al relativo contatto (*articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis del codice penale*);

**Rilevato** che la L.R. 17/00 prevede tra le proprie finalità quella della promozione di interventi di rete tra l'insieme delle istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati allo scopo di offrire articolate tipologie di risposte a donne che si trovino in difficoltà per aver subito maltrattamento o violenza e coordinare le diverse proposte di servizi ed interventi disponibili sul territorio;

**Vista** la “Convenzione di Istanbul” (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), sottoscritta a Istanbul in data 11/05/2011 e ratificata dall'Italia con la L. 27/06/2013 n. 77, che impegna gli Stati contraenti ad adottare le misure, legislative e di altro tipo necessarie, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni violenza rientrante nell'ambito di applicazione della Convenzione (*CFR art. 18 Convenzione*);

**VISTA** la Direttiva del 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge di stabilità 2016)” che all'art. 1 commi 790 e 791 prevede l'istituzione nelle Aziende sanitarie e ospedaliere di un percorso di protezione a tutela delle persone vittime della violenza altrui con particolare riferimento

alle vittime di violenza sessuale maltrattamenti o atti persecutori (stalking) e la definizione di apposite linee guida nazionali, volte a rendere operativo il percorso;

**Viste** le disposizioni del Ministero dell'Interno diramate ai Prefetti con nota n. 11026/1(1)Uff. II-Ord. Sic.Pub. del 30 novembre 2017, avente ad oggetto “Promozione di intese operative finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere;

**Visto** il DPCM del 24 novembre 2017 di approvazione delle “Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza”;

**Visto** il “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020” previsto dall’art 5 della legge n. 93 del 14 agosto 2013, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed entrato in vigore il 23 novembre 2017;

**Preso Atto** che i soggetti sottoscrittori condividono la valutazione dei dati epidemiologici disponibili a livello nazionale e quelli raccolti e rilevati a livello locale in merito all’incremento del fenomeno del maltrattamento e della violenza sulle donne ed alla rilevante incidenza di situazioni riconducibili a tale dimensione tale da connotarsi come emergenza sociale;

**Esaminato** il precedente Protocollo d'intesa per il coordinamento delle azioni a contrasto del fenomeno del maltrattamento femminile, stipulato in data 03.12.2003, rinnovato successivamente in data 25.03.2011 e 24.11.2014, e vista la conseguente Convenzione per l’attivazione di un servizio di accoglienza e residenzialità temporanea d’emergenza nei confronti di donne in situazioni di maltrattamento e in condizioni di rischio “Una casa per ricominciare” - stipulata nel 2007, rinnovata nel 2013 e decaduta a seguito della soppressione della Provincia di Gorizia - che regolava i rapporti tra le Associazioni titolari di attività di collocamento delle donne anche con figli minori con i Servizi Sociali dei Comuni, che si impegnavano finanziariamente nel sostegno degli oneri di accoglienza, e l’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina con il Consultorio Familiare che interveniva nella presa in carico, Convenzione sostituita successivamente dalle Manifestazioni d’interesse emanate dalle UTI;

**Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:**

### **Art. 1 Obiettivi**

I soggetti firmatari si impegnano, nel rispetto delle loro funzioni istituzionali, a coordinare ed integrare le iniziative e gli interventi per prevenire e contrastare il ricorso all’uso della violenza domestica e di genere, con l’obiettivo di:

- realizzare sul territorio un’offerta di servizi integrati il più possibile articolata, coerente ed efficace, in risposta alla problematica della violenza domestica e di genere;
- promuovere attività di prevenzione, sensibilizzazione ed informazione, aggiornamento e formazione su tale tematica;
- stimolare l’assunzione di responsabilità rispetto al problema da parte dei settori pubblici e privati maggiormente coinvolti (servizi sanitari e sociali, istituzioni giudiziarie, istituti scolastici, forze dell’ordine).

### **Art. 2 Priorità**

I soggetti firmatari condividono la priorità della tutela e della protezione dei minori e delle donne che vivono in contesti di violenza domestica e di genere.

Tutti i soggetti firmatari si impegnano a realizzare un intervento integrato ogniqualvolta la situazione lo richieda, nel rispetto delle specificità, competenze e responsabilità di ognuno.

Qualora la situazione coinvolga minori, quali vittime di violenza o violenza assistita, sarà necessario adoperarsi per garantire l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. La segnalazione dovrà avvenire sia direttamente sia attraverso i Pubblici ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o le Forze di Polizia, che si rendono disponibili a fornire tempestivo supporto in merito. Nel caso in cui, in situazioni di grave pericolo per l'incolumità personale propria dei minori, la donna rifiuti un collocamento in struttura protetta, il Pubblico Ufficiale coinvolto dovrà valutare l'adozione del provvedimento d'urgenza di cui all'art. 403 c.c..

Fermi gli obblighi di legge in relazione alle prescritte segnalazioni e comunicazioni di notizie di reato all'Autorità Giudiziaria, in nessun caso la messa a disposizione dei servizi può essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro l'autore del reato (*art. 18, comma IV, Convenzione di Istanbul*).

### **Art. 3 Impegni**

I soggetti firmatari, sempre nel rispetto delle loro funzioni istituzionali, si impegnano a:

- individuare un referente tecnico, con oneri a carico del proprio bilancio, come componente del Gruppo Tecnico di Lavoro, figura di riferimento sulla tematica;
- sviluppare la rete dei servizi del territorio e distribuire il relativo materiale informativo in ogni articolazione territoriale dei propri uffici;
- attuare azioni di promozione diretta e/o di supporto agli interventi contro la violenza domestica e di genere, inclusi percorsi informativi e progettualità specifiche che prevedono il coinvolgimento di alcuni/tutti i soggetti firmatari;
- realizzare la formazione specifica del proprio personale, favorendo la partecipazione dei propri operatori agli incontri formativi proposti da ciascuno dei soggetti firmatari;
- garantire la raccolta, l'elaborazione e la restituzione dei dati sulla violenza, per il monitoraggio costante sulla tematica;
- le Forze dell'Ordine si impegnano ad individuare, all'interno di ciascuna Organizzazione, i referenti che partecipano ai tavoli tecnici e che si occupano di uniformare le procedure d'intervento, attraverso la formazione interna degli operatori, condividendo le prassi ed attenendosi scrupolosamente alle direttive già impartite dalla locale Procura della Repubblica in relazione alla commissione dei reati.

### **Art. 4 Rete dei servizi**

I soggetti aderenti al presente documento si impegnano a informare le persone che si rivolgono alle proprie sedi, in particolare le donne vittime di maltrattamento, dell'offerta pubblica e privata dei servizi, del privato sociale, dei diritti e delle opportunità di cui le stesse possono avvalersi, delle modalità di accesso e di fruizione della rete delle risorse territoriali e ad affiancare, ove necessario, le stesse nell'accesso alle opportunità e ai servizi.

Si impegnano altresì a distribuire il relativo materiale informativo in ogni articolazione territoriale dei propri uffici.

### **Art. 5 Gruppo Tecnico di Lavoro: monitoraggio, raccolta dati e verifiche**

Il Gruppo Tecnico di Lavoro è composto da almeno un rappresentante per ciascun soggetto aderente al presente Protocollo, è coordinato dalla Prefettura e si riunisce

semestralmente per il monitoraggio della funzionalità riguardo le modalità di raccordo e gli impegni assunti sotto il profilo tecnico-operativo.

Ciascun soggetto firmatario, nel rispetto della propria specificità e competenza, si impegna a raccogliere, con cadenza annuale, i dati numerici relativi ai casi di violenza domestica e di genere trattati nel corso dell'anno precedente e li trasmette alla Prefettura. Per quanto riguarda le Forze di Polizia, fatto salvo il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. per cui non dovrà mai essere fatta menzione di nominativi, saranno trasmessi i dati numerici relativi ai casi trattati nell'anno precedente di violenza di genere e di tutti i reati avvenuti nell'ambito domestico che possono essere indicativi del fenomeno.

La Prefettura, avvalendosi dell'istituendo Osservatorio sulla violenza, ne cura la raccolta, la sistematizzazione, l'elaborazione e la diffusione.

Qualsiasi attività che comporti il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel *"Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"* e al d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101.

#### **Art. 6 Partnership**

Successivamente alla sua sottoscrizione, il presente Protocollo è aperto alla partecipazione e al coinvolgimento di altri soggetti che intendano aderirvi, purché in linea rispetto ai contenuti generali e specifici, nonché alle modalità operative dell'équipe di lavoro, previa valutazione positiva del Gruppo Tecnico di Lavoro.

Il presente Protocollo prevede inoltre una Rete allargata attraverso l'adesione di soggetti pubblici e/o privati esterni, in qualità di sostenitori, come da allegato documento Dichiarazione di sostegno al Protocollo d'intesa per il coordinamento delle azioni a contrasto della violenza domestica e di genere.

#### **Art. 7 Durata**

Il Protocollo rappresenta la prosecuzione dei precedenti documenti citati in premessa e ha decorrenza di tre anni dalla data della stipula, prorogabile con semplice nota sottoscritta dai firmatari dello stesso.

#### **Art. 8 Clausola di Invarianza Finanziaria**

All'attuazione del presente Protocollo si provvede con le risorse economiche, di personale e strumentali previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Gorizia,**

tra

la Prefettura – UTG di Gorizia

---

la Consigliera regionale di parità

---

il Sindaco dell'Ente gestore dei Comuni dell'Ambito territoriale di Gorizia

---

il Sindaco dell'Ente gestore dei Comuni dell'Ambito territoriale di Monfalcone

---

l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana - Isontina

---

il Tribunale di Gorizia

---

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia

---

il Tribunale per i Minorenni di Trieste

---

la Questura di Gorizia

---

il Comando provinciale dei Carabinieri di Gorizia

---

l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia Ufficio I V – Ambito Territoriale di Gorizia

---

l'Ordine degli Avvocati della provincia di Gorizia

---

l'Ordine dei Giornalisti del FVG

---

l'Università degli Studi di Trieste

---

l'Università degli Studi di Udine

---

l'Associazione O.N.L.U.S. da donna a DONNA

---

l'Associazione O.N.L.U.S. S.O.S. Rosa

---

**ALLEGATO AL PROTOCOLLO D'INTESA  
PER IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI  
A CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE**

## **DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO**

I soggetti firmatari costituiscono la rete allargata coinvolta nelle iniziative che fanno capo al Protocollo d'intesa per il coordinamento delle azioni a contrasto della violenza di genere, ne condividono i contenuti e le finalità, e si impegnano a

- favorire la promozione e la diffusione delle iniziative del territorio volte a contrastare il fenomeno della violenza di genere;
- favorire una lettura condivisa dei dati sul fenomeno sopra citato in termini di impatto sul territorio isontino.

Gorizia, \_\_\_\_\_

<b>SOGGETTO</b>	<b>DATA</b>	<b>FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE</b>
Ater Gorizia		
Confartigianato Gorizia		
Ordine degli assistenti sociali FVG		
Ordine degli psicologi – Consiglio FVG		
Ordine dei farmacisti della provincia di Gorizia		
Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Gorizia		
CGIL Gorizia		
CISL Gorizia		
UIL Gorizia		
Associazione UDI Unione donne in Italia		
Associazione Soroptimist Gorizia		
Associazione Inter Pares Trieste		
Associazione Rete DPI – Nodo di Trieste		
Associazione Femminile Plurale		
Club per l'UNESCO di Gorizia		
ACLI provinciale		
Associazione Diritto di Famiglia		
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia		